



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2009**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**7**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno III - n. 1-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## Lecture

Edoardo Dieni, *Diritto & Religione vs. «Nuovi Paradigmi». Sondaggi per una teoria postclassica del Diritto Ecclesiastico civile*, a cura di Alessandro Albisetti, Giuseppe Casuscelli, Natascia Marchei, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 126.

“... ed è purtroppo sulle note o, se preferite, sui versi in libertà ... che la mia comunicazione con Lui si è improvvisamente interrotta, lasciandomi per un tempo interminabile nello stato di incerta sospensione e di dolorosa impotenza che si prova quando il credito dell'unica scheda telefonica disponibile si esaurisce proprio nel bel mezzo della conversazione” (XV). Le parole della Professoressa Sara Domianello, tratte dall'introduzione alla consegna del premio intitolato ad Edoardo Dieni esprimono in modo molto puntuale lo stato d'animo che si avverte quando ci si accosta alla lettura di questo bellissimo volume. Le sue parole si accostano a quelle che il professore Laurent Kondratuk ha voluto dedicare all'uomo e allo studioso e trasmettono anche a chi come noi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, se non attraverso la lettura dei suoi scritti, l'immagine di una persona certamente fuori dal comune, uno studioso serio, che ha saputo coniugare l'attività di studio con l'approfondimento delle relazioni personali, in quella che giustamente è definita come una comunità che trova nell'amore per lo studio il “fondamentale collante” (XVI). Un *jazz man* che “*rêvait d'une université qui privilégierat la promotion social par l'excellence et le travail, non par les relations et le carnet d'adress*” (XIX).

Se recensire un libro vuol dire innanzitutto entrare in contatto spirituale con l'autore, sforzandosi di cogliere il messaggio che Egli vuole trasmettere alla comunità degli studiosi, davvero la comunicazione spesso si interrompe proprio nel bel mezzo della conversazione, proprio quando il Dieni cerca di ricomporre ad unità sistematica un'analisi scientifica ricostruita con grandissima efficacia e con straordinaria intelligenza.

“Tutti i tempi sono tempi di crisi, se per crisi si intende il passaggio da un già a un non ancora; ma se tale crisi si prolunga al punto da far disperare di scorgere approdi sicuri o almeno punti di riferimento affidabili come quelli che ci si è lasciati alle spalle, allora si può parlare di crisi cronicizzata, venata dalla nostalgia di un altrove perduto per sempre” (p. 1).

Il punto di partenza scientifico, il presupposto scientifico di base, è, dunque la crisi del diritto, la crisi dell'ordine giuridico moderno, della “sovranità” dell'ordine giuridico moderno. Questa crisi genera la lotta contro i diritti operata in nome di una de regolazione sempre più invasiva ed invadente; la lotta contro il Diritto, in nome di un “diritto commerciale globale, paradigma monopolistico, iperprivatistico, spesso informale di un nuovo ordine che si presenta così in – civile” (p. 3). A ciò aggiunge la crisi del modello cosmopolita del post conflitto mondiale, il “sovertimento delle geometrie consuete dello *ius publicum europeum*”, e le nuove forme di

moralizzazione del diritto e dell'etica pubblica che "giustificherebbe ... uno stato di necessità permanente che consacra il diritto del più forte, la volontà di potenza – in ultima analisi il nichilismo – avverando la profezia schmittiana di un imperialismo economico banditore di crociate per escludere dall'ordine legale e dell'umanità chiunque gli si opponga" (pp. 3-4). Il riferimento a Schmitt è quanto mai opportuno, sia perché Carl Schmitt aveva fondato il suo sistema di rapporti tra politica, religione ed economia sul paradigma della neutralità, sia perché Schmitt aveva affrontato il tema della crisi dello Stato e del diritto. L'obiettivo dunque è quello di uscire dalla crisi, di transitare dalla crisi verso approdi più certi per il diritto postmoderno, onde evitare da un lato la «Teologia della crisi», dall'altro che la crisi diventi crisi della scienza giuridica (p. 4).

La crisi del paradigma della modernità giuridica, sostanzialmente individuato nella dottrina kelseniana, pone una serie di temi attuali: "il problema del fondamento del Diritto e dei diritti (l'uno ricondotto sempre più alla volontà dei poteri dominanti, gli altri aggrediti dagli stessi), il pluralismo e la laicità (compresi dai loro contrari), il rapporto tra diritto e non diritto (che si volge nel problema della comunicazione tra ordini normativi differenti), la pretesa dell'ordine giuridico – politico profano di farsi portatore ed esportatore (anche *manu militari*) di Verità Ultime (da cui il conflitto diretto con ordini normativi giuridici non profani ugualmente esportatori di Verità)" (p. 4).

Un'analisi precisa e puntuale sulle dinamiche della crisi dell'ordine giuridico costruito dalla modernità, cui occorre rispondere con l'adozione di "Nuovi Paradigmi", per integrare se non per superare quello più comune e consolidato. Precisa che i paradigmi sono "nuovi" "con le virgolette, perché non sono del tutto nuovi ... nuova è la loro applicazione ... alle problematiche affrontate nel lavoro" (p.9), l'applicazione, cioè, alle dinamiche delle relazioni tra diritto e religione, tra diritti profani e diritti religiosi.

Di qui, il discorso sulla crisi del Diritto Ecclesiastico, la disciplina che si occupa del rapporto tra "ordini normativi profani e religiosi" (p. 6). Scrive, a ragione, che il Diritto Ecclesiastico è "il settore della ricerca scientifica che per ragione sociale più dovrebbe e meglio potrebbe proporre soluzioni a un insieme di problemi attualissimi" (p. 7). Un messaggio, dunque, positivo ed ottimista sulla disciplina, che non si può non condividere. A patto però, precisa, che si vada verso un superamento del "diffuso disinteresse per i problemi di fondazione teorica che si accompagna a incertezze circa i principi e le nozioni fondamentali, un progressivo distacco dalle concezioni generali del diritto, la preferenza per le analisi di dettaglio senza ambizioni ricostruttive di un impianto sistematico e concettuale, la deriva ideologica", finendo per smarrire la "ragion d'essere della disciplina, «la più ampia e sicura tutela della libertà religiosa individuale e collettiva in una società democratica» ... bisogna reagire alla crisi e tornare ai temi centrali con una attrezzatura idonea" (p. 7). Il richiamo all'intuizione di Jemolo sul rapporto tra discipline ecclesiasticistiche e teoria generale del diritto riporta le sue considerazioni nel solco della migliore tradizione del Diritto Ecclesiastico.

I paradigmi sono stati scelti in base a precisi profili della crisi: "il dilagare in un'economia globale della «tecno-economia» e del criterio efficientista ad essa proprio; il conseguente frantumarsi e ricomporsi della sovranità statale e l'aprirsi di spazi normativi interstiziali anche a causa di una globalizzazione che ha fluidificato la circolazione della merce-lavoro, fornita da uomini e donne depositari di culture, religioni, tradizioni normative «altre»; il ripiegamento su se stessi, la chiusura (dagli

esiti virtualmente mortali) dei sistemi normativi che perseguono obiettivi escludenti” (p. 9). I tre paradigmi prescelti sono: l'*Economic Analysis of Law* di matrice statunitense, il *Legal Pluralism* e la *Théorie Dialectique du Droit*.

La prima parte termina con una digressione sulla natura del mondo attuale: “Il mondo di ieri aveva un centro. Il mondo di oggi non lo ha o, forse, ne ha troppi, tra i quali è difficile orientarsi” (p. 10). Un problema di fondo che investe il diritto e il giurista e che sottende tutto il senso della ricerca compiuta, reso molto bene con il riferimento letterario al “Meriggi e Ombre” di Eugenio Montale.

Il primo paradigma analizzato è quello economicistico, relativo all'applicazione delle teorie dell'Analisi economica del diritto alle relazioni tra diritto e religione, da parte dei giureconomisti americani. Un esperimento di Analisi economica del diritto nel settore del Diritto Pubblico, ed è la novità (p. 16 in nota). Dopo aver precisato che l'EAL è contrassegnata da una varietà di correnti al suo interno, l'Autore offre una definizione di analisi economica del diritto: “il *law and economics movement* «annovera all'ingrosso, quanti ritengono che il fenomeno giuridico possa essere proficuamente analizzato con l'impiego di approcci e tecniche economicistiche» ovvero include «... the application of economic theory ... to examine the formation, structure, process, and economic impact of law and legal institutions» (p.13). La parte si fonda essenzialmente sull'analisi della dottrina di tre autori, che sono Richard Posner, Michael McConnell e Guido Calabresi.

L'approccio di Posner si fonda sulla combinazione di utilitarismo morale, pragmatismo gnoseologico e liberalismo politico. Muovendo dal presupposto dell'esistenza di un libero mercato delle idee e delle credenze religiose, egli “considera le idee come un bene prodotto in enormi quantità in un mercato altamente competitivo. Da un punto di vista pratico, è questo mercato che determina la «varietà» delle idee: un'idea è vera non perché essa lo è realmente, ma perché tutti o almeno la maggior parte dei consumatori consapevoli la ha accettata («comprata»). Questa concezione pragmatica della verità (di dichiarate ascendenze kunhiane) si contrappone, soggiunge Posner, ai propositi di sopprimere le idee o di proibire la loro espressione e divulgazione” (p.17). Tutto l'impianto teorico di Posner e McConnell è costruito attorno al paradigma della neutralità religiosa che discende dalle due clausole costituzionali contenute nel Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Queste vengono risemantizzate alla luce dell'Analisi economica del diritto: “il primo divieto può essere interpretato in termini economici come diretto contro i sussidi pubblici a qualsiasi religione o, *a fortiori*, a particolari sette religiose. Il secondo vieta al Governo di riservare un trattamento particolare a una religione o a una setta quanto alla tassazione” (pp. 18-19). Questo approccio induce da un lato ad una analisi pragmatica-descrittiva, tesa a valutare le politiche di governo con la lente della neutralità del sistema, ma anche ad una analisi prescrittiva-normativa, intesa ad orientare le politiche di Governo verso la neutralità del sistema. Avverte il Dieni che il criterio della neutralità costruisce un sistema per approssimazione, poiché “nessuna politica di governo può essere perfettamente neutrale” (p. 24). La neutralità però garantirebbe in qualche modo il principio di separazione, che discende dalle clausole costituzionali, attraverso un equilibrato rapporto tra finalità pubblica, perseguita dal potere politico, ed effetti sulla religione. Il perseguimento della finalità pubblica non deve, infatti, nuocere alla religione, ma, nello stesso tempo, non deve favorire una religione rispetto ad un'altra: “Perciò, sarebbe neutrale attribuire una sovvenzione a un'organizzazione di mormoni per varie forme di opere comunitarie ... se, su basi secolari e oggettive, l'organizzazione produrrà i migliori risultati. Non

sarebbe neutrale attribuire il sussidio in base alla considerazione che il mormonismo produrrebbe migliori risultati” (p. 25).

Interessante anche l’analisi dei limiti al diritto di libertà religiosa, condotta attraverso lo schema economico della relazione e del bilanciamento tra costi e benefici. Un bilanciamento degli interessi fondato su quattro macro categorie: 1) prevenzione di esternalità negative; 2) forniture di beni pubblici; 3) il paternalismo; 4) imposizioni di visioni morali. È ammissibile un limite al diritto di libertà religiosa solo in presenza di un interesse pubblico prevalente. Il dato di partenza è il pluralismo religioso, che consente al “consumatore” di beni religiosi una maggiore scelta e di non fare ricorso nella ricerca di una fede adatta a se a sostituti non religiosi (p. 29). Ciò che emerge è la specificità del contesto storico-culturale americano, differente da quello europeo, caratterizzato dalla presenza di uno Stato religiosamente pluralista e “*not secular*” (p. 33). La diversità rispetto al contesto europeo emerge ancor di più dalle pagine che Dieni dedica alla posizione di McConnell isolata rispetto a quella di Posner. Il “*leading proponent dell’accomodationist approach*”, pur riconoscendo la necessità che lo Stato non riconosca una Chiesa, giustifica, sulla scorta di un’analisi condotta sulla storia “costituzionale” del separatismo americano, il riconoscimento del *favor religionis*, che testimonia una “reverenza nei confronti delle cose ultime (forse non lontana dal vedere in una *societas religiosa* la *societas perfecta*)” (p.33). Scrive il Dieni, riportando un passo di McConnell che “«the liberal state cannot itself ultimately be the source ... of the people values». Le organizzazioni religiose risultano dunque essenziali nell’alimentare la cittadinanza liberale” (p. 34). Un richiamo che ci riporta al postulato del giurista tedesco Bockenforde, sui presupposti dello Stato liberale, che pone però il problema della relazione tra contesto pluralista americano e contesto europeo caratterizzato dalla presenza di chiese dominanti.

Il paradigma economicistico prosegue con l’analisi della dottrina di Guido Calabresi, il quale, diversamente da Posner e McConnell che elaborano “un modello teorico generale per applicarlo a una casistica, ... muove dallo studio dei casi e formula in seguito le ipotesi ricostruttive” (p. 35). Un metodo più legato ad una matrice giusprivatistica, che parte dall’analisi di istituti civilistici, la responsabilità da atto illecito. Calabresi fonda la sua dottrina sul principio della ragionevolezza delle convinzioni religiose, ponendola in relazione al principio del *no established clause*. Dall’analisi degli studi di Calabresi emerge che nel diritto statunitense vi è “un riconoscimento indiretto di fedi precedentemente dominanti, il cui rovescio è dato dal fatto che i nuovi venuti possono ottenere l’eguaglianza solo se rinunciano a quei precetti della loro fede che non si inseriscono bene nella società ... la qual cosa significa contravvenire alla clausola costituzionale sul riconoscimento, in quanto sembra difficile attribuirle un significato che non comprenda la protezione da pressioni discriminatorie delle credenze religiose dei gruppi immigrati” (p. 37).

Nelle pagine dedicate all’analisi economica della religione, Dieni tende a rimarcare la specificità del paradigma economicistico al contesto americano, al pluralismo religioso americano, che lo rende differente da quello europeo. Ed aggiunge che non vi sarebbe “legge strutturale del mercato in grado di far scivolare progressivamente i paesi europei verso il pluralismo maturo. Ciascuna realtà ha i propri principi e vincoli e il libero gioco di domanda e offerta è una caratteristica americana non esportabile” (p. 42). Proprio su questi assunti si basa in qualche modo la critica che egli rivolge all’interpretazione italiana dell’analisi economica del diritto applicata al Diritto Ecclesiastico di Giuseppe Vegas, il quale partendo da un postulato di favore verso la religione, si spinge sino al riconoscimento di un vero e proprio *favor confessionis*, giustificato peraltro

su criteri politici e quindi “su un piano diverso dall’analisi economica del diritto” (p. 46). Emerge, dunque, la radicale diversità rispetto all’approccio dei giuristi americani, i quali “concentrano i loro sforzi nelle tecniche maggiormente idonee ad aumentare il tasso di neutralità del sistema, ovvero nell’individuare delle condizioni in cui un eccezionale intervento pubblico nel mercato religioso è giustificabile” (p. 50).

Dopo aver analizzato alcuni temi specifici, letti attraverso i principi del paradigma, Dieni dedica pagine interessanti agli apporti del paradigma economicistico allo studio delle discipline ecclesiasticistiche. Dall’analisi compiuta emerge come già detto, che l’EAR “è un prodotto tipicamente statunitense, sia nella versione giuridica sia in quella sociologica” (p. 84), la qual cosa in qualche modo relativizza il paradigma economicistico. Però, riesce ugualmente a porre in luce alcuni caratteri del paradigma che possono essere utili anche ad un contesto diverso, caratteri in qualche modo universali: “L’approccio economico, infatti, in generale tende a rivolgere lo sguardo «in avanti», verso gli effetti della regola giuridica sulla realtà da regolare, piuttosto che «all’indietro», verso un testo da interpretare. Lo spostamento del *focus* dall’esegesi dei testi ... verso la brutalità dei conti ... sembra un apprezzabile contributo alla critica del Diritto Ecclesiastico europeo ed italiano ... in cui la distribuzione degli oneri avviene spesso secondo criteri regressivi, che attribuiscono i costi più alti ai più deboli” (p. 88).

Gli altri due paradigmi sono quello “pluralista” e quello “reticolare”. Il paradigma pluralista muove dalla crisi dello Stato nazionale, che deriva da un lato dall’emergere in seno alle comunità ex nazionali di nuove identità che si affermano anche sul piano giuridico, dall’altro dai modelli economici imposti da un mercato sempre più transnazionale (p. 91). Da ciò consegue che il paradigma pluralista si proporrebbe come un sistema antitetico a quello legato al “primato assoluto della legge che caratterizza invece una tradizione statalistica come quella francese e, anche per influsso di questa, quella di altri paesi euro continentali. Il persistente mito della Legge come fonte per eccellenza del Diritto ... non favorisce certamente il riconoscimento del Diritto in sedi diverse da quelle ufficiali” (p.91). Un sistema fondato su di un approccio sociologico al diritto, che si articola intorno ad uno spostamento gravitazionale dal concetto di legge a quello di norma, aprendosi alla teoria dell’internormatività. Sottolinea il Dieni che Santi Romano è stato il primo a parlare espressamente di internormatività “prima che Jean Carbonnier le attribuisse un nome” (p. 93 in nota).

La parte relativa al paradigma pluralista ruota intorno alla teoria del giurista canadese Roderick A. Macdonald. Questa parte dal dato della “coesistenza tra più ordini normativi”, focalizzando l’attenzione sulla centralità dell’individuo e “sulle opzioni dell’individuo tra i diversi ordini normativi cui è contemporaneamente esposto” (p. 93). Il pluralismo dunque si articola sul “risultato delle scelte consapevoli effettuate dagli attori e dagli osservatori individuali verso le molteplici realtà giuridiche che li circondano. La *actor’s perspective* privilegiata da Macdonald (come del resto dagli *economic lawyers* che presuppongono un soggetto libero nelle preferenze verso i beni) rende particolarmente interessante il suo pensiero per una concezione del Diritto Ecclesiastico come *legislativo libertatis*” (p. 95).

Dalla centralità della legge, generale ed astratta, simbolo della sovranità dello Stato nazionale, alla centralità della norma, in un sistema fondato sulla persona umana, sull’individuo umano, nella società pluralista e multiculturale. Una rilettura delle fonti del diritto, che parte dal superamento della centralità della legge e della riduzione del sistema delle fonti al solo paradigma legale. La ricostruzione del sistema delle fonti del diritto si attua intorno a quattro sottosistemi di tipologia normativa, di istituzioni e procedimenti attraverso cui si instaura la dinamica dell’internormatività. Queste sono basate sulle

diverse combinazioni tra “esplicito e implicito nelle formulazioni normative, e quella tra immediatezza e non immediatezza del senso normativo” (p. 95). Una prospettiva affascinante, ricostruita con profondità di pensiero e intelligenza. Una prospettiva che coglie la sfida e la centralità del giurista dei nostri tempi: “Lo studioso del diritto è allora chiamato ad esplorare i rapporti tra la normatività inferenziale e implicita del diritto e gli altri tipi di norma, più complessi del fare aggio di questi su quella” (pp. 97-98). Egli non può infatti non cogliere che di fronte “ai differenti ordini normativi (o «norme socio-giuridiche fondamentali») eventualmente in conflitto all’interno della medesima istituzione normativa, e alla pluralità di istituzioni normative, si trova l’individuo, sottoposto alle forze gravitazionali di ciascuno di questi fattori” (p. 98). L’internormatività rappresenta, a parere dell’Autore, la formulazione più completa del pluralismo giuridico nelle forme del pluralismo normativo e la riduzione del sistema alla centralità dell’individuo e della riflessività normativa che lo impegna giorno dopo giorno nella vita di relazione, a contatto e talora in conflitto con differenti ordini normativi, tra i quali non sembra “sussistere un rapporto gerarchico come quello tradizionale (seppure le forme latenti costituiscono la piattaforma sommersa su cui tutto il resto riposa), né esista gerarchia permanente di regimi normativi dalla prospettiva dell’individuo, ciò che sembra esaltare la responsabilità della sua scelta” (p. 100).

Non meno interessante appare la ricostruzione del paradigma reticolare ( la «*théorie dialectique du droit*»), che “è un progetto di rifondazione – o quanto meno di ripensamento organico – della teoria generale del diritto” proposta dai filosofi belgi Ost e van de Kerchove (p. 103). Anche la teoria dialettica del diritto parte dalla crisi dell’ordine giuridico westfaliano e dalla crisi del concetto di sovranità. Nota bene il Dieni che il sistema articolato intorno alla centralità degli Stati nazionali era uno dei sistemi consolidati di relazione tra diritto e religione (p. 104). La logica della sovranità del diritto e dello Stato si articola intorno al principio della gerarchia e “sviluppa una serie di distinzioni e separazioni (come «sopra/sotto») generatrici di molteplici gerarchie”, ed è “inoltre di tipo binario (amico/nemico, nazionale/straniero, fatto/diritto, diritto naturale/diritto positivo, eccetera) con l’esclusione di una terza alternativa” (pp. 104-105). Un sistema ormai in crisi per i motivi che sono già stati messi in evidenza. I filosofi belgi sostituiscono, o integrano, questo sistema tradizionale, con un altro basato sull’idea del passaggio a forme “negoziate, orizzontali, consensuali, più civilizzate ma più complesse” (p. 105). Alla razionalità e sovranità del legislatore si sostituiscono, quali principi di “validazione e interpretazione dei testi giuridici” quelli di proporzionalità e sussidiarietà, che subordinano la competenza di un potere, la validità di una regola e il senso di una disposizione a giudizi convenzionali, comparativi e contestuali a posteriori (p. 106). Ai valori della coerenza, sicurezza, stabilità e obbedienza, il sistema reticolare propone quelli della creatività, flessibilità e pluralismo, dell’apprendimento permanente e della mitezza. Valori che meglio risponderebbero alle esigenze della convivenza e del bilanciamento di valori distinti. Il sistema reticolare rappresenta inoltre un “ribaltamento dei capisaldi del processo di validazione delle regole giuridiche per come presupposto dal positivismo legale corrente, al tempo stesso formale e unilaterale” (p. 108), cui si sostituisce un sistema “plurale e circolare”. Un capovolgimento della teoria tradizionale delle fonti del diritto, costruita sul sistema dello *Stufenbau* kelseniano: “La metafora tessile delle rete si presta idealmente a esprimere le caratteristiche del nuovo diritto. A differenza della *piramide*, che ha un «alto» e un «basso», e in cui il senso direzionale va inesorabilmente dal primo al secondo, nella rete nessun punto o nodo è privilegiato. A differenza poi del *sistema*, la rete non implica alcuna forma di chiusura tendenziale” (p. 109). Dal punto di vista istituzionale il passaggio “dalla

piramide alla rete si accompagna al passaggio dalla regolamentazione alla regolazione e all'affermarsi della *governance* in luogo del governo (l'emergere della *governance* coincide, nella macrodimensione, col passaggio dal mondo centrato a quello multicentrato in cui operano diversi tipi di attori). Rete-regolazione-*governance* formano un unico dispositivo" (pp. 109-110).

Il paradigma reticolare si rivela a suo parere molto efficace proprio in relazione alle dinamiche dei rapporti tra diritto e religione, tra diritto profano e diritto religioso, così come mostra di non ignorare "il problema di una apertura trascendente del sistema, il problema cioè della teologia del diritto" (p. 112), della capacità del diritto di essere veicolo e strumento di affermazione ed attuazione di valori e non strumento di potere nelle mani del più forte. Un diritto elastico, flessibile, mite (il richiamo a Zagrebelsky), che dimostra la capacità di soluzione dei problemi derivanti dai cambiamenti strutturali in atto nelle società, sempre più caratterizzate in senso muticultural e multireligioso. I filosofi belgi, infatti, si pongono il "problema di non accettare passivamente un processo che tende ad assumere i contorni di una globalizzazione del pensiero unico, per opporgli invece una universalizzazione di principi etici fondamentali" (p. 113). Una prospettiva molto interessante è quella relativa alle nuove forme della globalizzazione da contrapporre alla globalizzazione del pensiero unico e dell'imperialismo economico. Di rilievo appaiono le osservazioni sul passaggio dalla democrazia partecipativa alla democrazia deliberativa, sulla centralità delle ONG e delle nuove forme di organizzazioni internazionali, quale l'Unione Europea.

Sullo specifico versante delle relazioni tra diritto profano e diritto religioso, Dieni parte dal presupposto evidente che le Chiese producono diritto, per fondare un'ipotesi alternativa che si snoda attraverso "una pluralità di ordini giuridici, relativamente aperti l'uno verso l'altro, e almeno parzialmente «messi in rete». Tale rappresentazione dissolve l'equazione monista tra spazio giuridico e spazio territoriale, secondo cui a un territorio determinato corrisponde un solo sistema giuridico" (p. 118). Di qui la sistemazione delle relazioni tra diritto profano e diritto religioso è proposta attraverso il ricorso al concetto di rilevanza, che può essere positiva "giunto alla percezione dell'ordinamento civile, un segmento dell'ordinamento religioso viene avallato, per così dire da quello profano, – o negativa – giunto alla percezione dell'ordinamento civile, un segmento dell'ordinamento religioso viene respinto da quello profano (gli autori parlano rispettivamente di «consonanza» e «dissonanza»)» (p. 119). Non dunque un sistema binario, per il quale il processo di validazione è operato a priori dalla legge dello Stato, bensì dialettico, di relazione dialettica tra due ordini normativi.

È a questo punto che la comunicazione si interrompe, al punto in cui Dieni, nel IV capitolo, avrebbe voluto operare una sintesi e la ricostruzione di "un paradigma di paradigmi". Ciò però nulla toglie alla importanza di questo volume, anche e forse soprattutto alla metodologia utilizzata ed agli obiettivi scientifici cui era diretto. Si tratta di un libro che ha nel diritto e solo nel diritto il perno centrale di tutta la costruzione. È un atto di amore verso il diritto, l'ultimo, purtroppo, di un giurista fine, colto e molto intelligente. Un atto d'amore verso uno strumento capace di eliminare le ingiustizie sociali, nonostante la sua crisi sia forse determinata dal fatto che molti provano a piegare il diritto alle esigenze di potenza. Da questo punto di vista, rappresenta un atto di accusa contro coloro che non rispettano del Diritto la funzione sociale preminente: quello di essere uno strumento di Giustizia, la giustizia dei diritti e, per quel che ci riguarda come ecclesiastici la piena tutela ed affermazione del diritto di libertà religiosa, innanzitutto come diritto dell'individuo umano a prescindere dalle sue appartenenze di fede.

**Paolo Stefani**